

Allegato 2 al Regolamento di Istituto

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 135 del 25/11/2025

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- 2) La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni, con esclusione della possibilità che l'infrazione disciplinare, connessa al comportamento, possa influire sulla valutazione del profitto;
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
- 4) Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e della tutela della persona minorenni (bambino e adolescente);
- 5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore della qualità della vita della Scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

ARTICOLO 2 - DOVERI DELLO STUDENTE

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento d'Istituto;
- 2) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica;
- 3) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative del servizio mensa e mantenere comportamenti corretti e civili secondo i principi che regolano la vita della comunità civile e scolastica;
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'organizzazione interna e dal Regolamento di Istituto;
- 5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli attrezzi e gli strumenti didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola;
- 6) Gli studenti sono tenuti a non fare uso di telefoni cellulari, smartwatch, tablet e altri dispositivi digitali personali durante l'attività scolastica, secondo quanto previsto dall'art. 140

del Regolamento di Istituto. L'uso è consentito esclusivamente se espressamente previsto nel PEI o nel PDP per specifiche necessità didattiche o educative;

7) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della Scuola.

ARTICOLO 3 – SANZIONI

1) Le violazioni dei doveri disciplinari definiti dal presente regolamento, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) l'avvertimento scritto

b) l'ammonizione scritta

c) l'allontanamento dalla Comunità Scolastica

Non costituisce sanzione disciplinare: il richiamo verbale; la nota informativa tramite diario; la convocazione a colloquio anche urgente, dei genitori: ove possibile, la riparazione del danno.

L'avvertimento scritto è irrogato attraverso l'annotazione sul registro di classe e consiste nel richiamo formale dello studente al rispetto dei doveri; esso corrisponde alla nota disciplinare registrata sul registro elettronico. Va specificata la violazione.

L'ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente e ai genitori e consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente, che vengono specificati.

L'allontanamento dalla Comunità Scolastica è irrogato con atto dell'organo collegiale e consiste nella **sospensione temporanea per periodi non superiori a 15 giorni** dal diritto di frequenza della scuola e può essere disposta **solo** in caso di **gravi o reiterate** infrazioni. L'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nel periodo di allontanamento dalla Scuola è consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì favorito il colloquio formativo con alunno e genitori per il recupero della sanzione e il rientro nella comunità scolastica. Nell'atto di comunicazione della sanzione disciplinare sarà offerta allo studente la possibilità di convertirla in attività previste a favore della Comunità Scolastica, previa acquisizione del consenso scritto della famiglia, essendo tale conversione facoltativa, laddove ciò risulti produttivo per lo studente medesimo sul piano formativo e compatibile con l'organizzazione e il funzionamento del servizio, nell'osservanza delle norme di tutela, prevenzione sicurezza.

Le sospensioni dalle lezioni fino a tre giorni sono applicate secondo quanto previsto dalla tabella delle sanzioni del Regolamento di Istituto (art. 55). Le sospensioni superiori ai tre giorni, fino a un massimo di quindici, sono applicate esclusivamente nei casi di gravi o

reiterate infrazioni, come previsto dal DPR 235/2007. Le sospensioni oltre i quindici giorni seguono la procedura di cui all'articolo 6 del presente Allegato.

La tipologia dell'attività di conversione ha natura **lieve o grave**:

-quando sia lieve corrisponde al riordino e catalogazione di materiale documentario, libri di testo, riviste, promozioni varie o altro materiale di carattere bibliografico;

-quando sia grave corrisponde all'attività medesima di cui al precedente comma, tuttavia svolta in concomitanza di uscite didattiche, gite di istruzione, attività e uscite sportive e a carattere ludico di ordinario coinvolgimento dell'alunno;

-l'attività di conversione è vigilata;

-l'attività di conversione rispetto alla sanzione di allontanamento dalla Comunità Scolastica ha di norma, durata temporale coincidente con la durata della sospensione inflitta;

-le attività di conversione sono determinate e commisurate dall'organo collegiale competente e comunicate contestualmente alla notifica della sanzione;

-la comunicazione della sanzione è accompagnata di norma dall'invito a colloquio di genitori ed alunni interessati al fine di concordare gli interventi educativi meglio proficui al superamento della situazione di negatività.

L'uso del cellulare in ambito scolastico è sanzionato:

- per l'utilizzo che causa disattenzione individuale e/o di gruppo: dall'avvertimento scritto sul Registro di Classe a giorni uno di sospensione dalle lezioni, in relazione all'entità del disturbo;
- per l'utilizzo che causa interruzioni delle lezioni: da giorni due a giorni quattro di sospensione dalle lezioni, in relazione alla gravità del disturbo;
- per l'uso del cellulare con effetti lesivi verso terzi o con conseguenze di rilevanza penale, la scuola applica le sanzioni disciplinari previste dal regolamento e, nei casi previsti dalla legge, informa la famiglia e l'Autorità competente.
- per l'uso del cellulare durante prove di verifica o prove certificate, la prova può essere annullata e ripetuta secondo le modalità stabilite dal docente o dal Consiglio di Classe, restando ferme le sanzioni disciplinari previste.
- per la recidiva, la sanzione è graduata da avvertimento scritto a sospensione fino a quindici giorni, in relazione alla gravità del comportamento e all'età dello studente.

In ogni caso:

-il cellulare viene fatto spegnere e riposto nello zaino; il personale scolastico non può trattenere il dispositivo oltre il tempo strettamente necessario a interrompere l'uso scorretto;

-la scuola risponde dei danni solo nei limiti della vigilanza ad essa spettante; restano fermi gli obblighi dei genitori secondo l'art. 2048 c.c.;

-risarcimenti dovuti o pretesi di qualsivoglia natura, derivanti dall'impiego di cellulari e simili, sono in carico totale ai genitori o esercente la responsabilità genitoriale;

-le conseguenze d'uso accertato o conosciuto, ancorché non in flagranza d'utilizzo, sono sanzionate: dall'avvertimento scritto nominale sul Reg. di Classe con notifica alla parte

genitoriale, alle sanzioni precedentemente esposte, in relazione all'entità delle conseguenze causate;

Deroghe:

- uso accidentale/involontario, accertato del telefonino;
- utilizzo autorizzato dalla scuola, occasionale e straordinario.

ARTICOLO 4 - ORGANI COMPETENTI ALL'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- 1) • La sanzione dell'avvertimento scritto è inflitta dal docente o dal Dirigente scolastico
 - la sanzione dell'ammonizione è inflitta dal Dirigente scolastico
 - la sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è deliberata dal Consiglio di Classe nella sola componente docente.
- 2) Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante sessioni d'esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla Commissione d'esame che si sostituisce all'organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ARTICOLO 5 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

1) Per assenze ingiustificate, per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza, per comportamenti non corretti nei confronti dei loro compagni, per atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto nonché con quelli previsti dal Regolamento interno d'Istituto, per comportamenti che siano di turbativa lieve al regolare andamento delle lezioni, anche attraverso uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'avvertimento scritto.

2) Per comportamenti gravemente inadeguati e lesivi nei confronti dei compagni, per fatti che arrechino danni al patrimonio della Scuola, per inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza, anche inerenti l'uso di cellulari, per il non corretto utilizzo di strutture, attrezzi e strumenti didattici, è inflitta la sanzione dell'ammonizione.

3) Per fatti offensivi, oltraggiosi e aggressivi nei confronti di: D.S., docenti, personale della Scuola, compagni e terzi, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

4) Per comportamenti gravi che turbino la comunità scolastica anche in violazione di norme comportamentali sancite nel Regolamento d'Istituto o determinate dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

5) Per qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all'immagine della Scuola, della comunità scolastica e delle sue componenti, anche determinato dall'uso di cellulari, è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

6) La sanzione più grave è inflitta nei casi di recidiva o per il maggior danno arrecato da comportamenti precedentemente sanzionati: è inflitta la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Elementi di valutazione della gravità sono:

- a) la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché alla responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità Scolastica;
- b) l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- c) la reiterazione dell'infrazione;
- d) il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- e) la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

ARTICOLO 6 - ALLONTANAMENTI SUPERIORI AI 15 GIORNI

Per comportamenti di particolare gravità, tali da costituire pericolo per l'incolumità delle persone o grave pregiudizio al regolare funzionamento della vita scolastica, il Consiglio di Classe propone e il Consiglio di Istituto delibera l'allontanamento dalla Comunità Scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni, come previsto dal DPR 235/2007. In tali casi lo studente svolge attività educative e sociali finalizzate alla responsabilizzazione e alla riparazione del danno, adeguate all'età e definite dal Consiglio di Classe. Per la scuola dell'infanzia non si applicano le sanzioni di allontanamento dalla Comunità Scolastica. In tale ordine di scuola si adottano esclusivamente interventi di natura educativa e relazionale, in stretto raccordo con le famiglie, volti alla prevenzione e alla gestione dei comportamenti problematici.

ARTICOLO 7 - COMPORAMENTI DIGITALI E CYBERBULLISMO

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017 n. 71 e delle Linee guida ministeriali, costituiscono infrazioni disciplinari la diffusione non autorizzata di immagini, audio o video riferibili a studenti, docenti o personale scolastico, oltre a offese, minacce, denigrazioni o comportamenti lesivi della dignità o della privacy della persona mediante strumenti digitali. Le sanzioni sono commisurate alla gravità del fatto e all'età dello studente e comprendono attività di carattere educativo e di responsabilizzazione.

ARTICOLO 8 -IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia dell'Istituzione scolastica. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro i successivi dieci giorni. In caso di mancata decisione entro il termine previsto, la sanzione resta comunque efficace fino alla pronuncia dell'Organo di Garanzia. Per consentire la celerità del procedimento, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.